



REGOLAMENTO PASSI CARRAI

ARTICOLO - 1

Il presente Regolamento contempla e disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e/o il mantenimento di passi carrai di cui all'art. 22 del Codice della Strada e artt. 44,45 e 46 del relativo Regolamento di esecuzione.

Si definisce "**Passo carraio**" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento e alla circolazione dei veicoli così come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada.

Secondo la definizione del D. L.gvo 507/93, sono considerati "**Passi carrabili**" gli accessi consistenti in manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra o altri materiali ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica al piano stradale atta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale, mentre gli "**Accessi carrabili**" sono quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono posti a livello della strada e in ogni caso manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico antistante.

La distinzione di cui al D.Lgvo 507/93 non è di poca importanza in quanto i passi carrabili sono comunque soggetti a tassazione indipendentemente dall'esposizione o meno del cartello segnaletico di passo carrabile, previsto dal vigente Codice della Strada.

In caso di mancata esposizione, però il proprietario, anche se ha assolto all'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, non ha diritto ad usufruire della tutela approntata dal Codice della Strada per i passi carrai.

Gli accessi carrabili, al contrario, sono qualificati passi carrabili, solo su richiesta degli interessati e soggetti a tassazione solo qualora espongono il cartello che vieta la sosta nell'area loro antistante.

ARTICOLO - 2

L'esposizione del cartello segnaletico di passo carrabile deve essere autorizzata con atto specifico da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale su istanza dell'interessato.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in bollo da £. 20.000 e deve contenere le generalità del titolare, l'esatta ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche dell'accesso.

L'autorizzazione è rilasciata a conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato, entro il termine di giorni 45.

Nel caso interessi strade di proprietà provinciale o statale, all'interno del centro abitato, l'autorizzazione comunale viene rilasciata previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Qualora si tratti di passo carrabile, al di fuori del centro abitato, su strada provinciale o statale, l'istanza va presentata direttamente all'Ente proprietario.

ARTICOLO - 3

Entro il termine del 31.12.2001, i passi carrabili dovranno essere segnalati con il cartello stradale di cui all'art. 120 del Regolamento al Codice della Strada.

Il cartello dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere realizzato su supporto di alluminio piano, avere gli angoli smussati e 4 fori agli angoli;
- b) avere la superficie anteriore costituita dal pellicola rifrangente per garantire la percepibilità e la leggibilità sia di giorno che di notte;
- c) avere dimensioni normali di cm 45x25 o dimensioni maggiorate di cm 60x40;
- d) riportare nella parte alta del segnale, l'indicazione dell'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
- e) indicare nella parte inferiore del cartello, il numero progressivo dell'autorizzazione e l'anno di rilascio.

La mancata indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione e degli estremi della stessa, così come l'utilizzo di segnali difformi, comporta l'inefficacia del divieto di sosta.

Il cartello deve essere installato in posizione parallela all'asse della strada, all'altezza fissata in generale per i cartelli stradali dall'art. 81 del Regolamento al C.d.S. e può essere applicato anche su porte e cancelli.

Il titolare del passo carrabile, dopo avere ottenuto la prescritta autorizzazione, oltre a provvedere all'installazione del segnale, dovrà altresì provvedere alla sua manutenzione, mantenendolo in perfetta efficienza, sostituendolo e rimuovendolo di conseguenza quanto esso sia parzialmente o totalmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale era stato collocato.

In quest'ultimo caso, il titolare del passo carrabile dovrà comunicare all'Amministrazione competente la rinuncia all'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico.

ARTICOLO - 4

I nuovi passi carrabili dovranno essere realizzati osservando le seguenti condizioni:

- a) devono essere distanti almeno m. 12 dalle intersezioni;
- b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale; .
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- e) l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. La misura dell'arretramento, come da precisazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, è fissata dall'art. 149 del Regolamento al Codice della Strada D.P.R. 495/92 in metri 4,50.

Nel caso di presenza di un marciapiede, la larghezza dello stesso deve essere ricompresa nella misura dell'arretramento come sopra stabilita.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere

autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

ARTICOLO - 5

E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

A tal fine le strade del territorio comunale, sono così classificate:

STRADE AD ALTA INTENSITA' DI TRAFFICO

- Via Sempione
- Via Dante Alighieri
- Via G. Garibaldi
- Via Casetti (limitatamente al tratto a doppio senso di circolazione)
- Via Darioli
- Via Bogna
- Via Valle Antigorio
- Via Valle Vigezzo
- Via Martinoja

STRADE CON TRAFFICO LIMITATO E/O SENZA USCITA

- Via Ferraris
- Via Alla Pioda
- Via Don Pellanda
- Via Alla Villa
- Via Laudato
- Via Danda
- Via Burella
- Via Dei Silva
- Via Alla Chiesa
- Via San Cristoforo
- Via Edison
- Via Alla Fabbrica
- Via San Vitale
- Via De Maurizi
- Via Del Ponte
- Via Bianchetti
- Via Palli
- Via Gramsci
- Via Roggia dei Mulini
- Viale dei Combattenti
- Via Rivola
- Via Palletta
- Via Curotti
- Via Turati

- Via Alla Stazione
- Via Al Bosco
- Via Alla Volta
- Via Cesconi
- Via Barbitta
- Via Mazzini
- Via Buttis
- Via Cavour
- Via Matteotti
- Via Verdi
- Via Beltrami
- Via Case Piolino
- Via Alla Torre
- Via Al Monte
- Via Andromia
- Via Santo Stefano
- Via Possetti
- Via Casetti (tratto a senso unico di circolazione)
- Via Mazzorini
- Via Villalunga
- Via Deseno
- Via Ardignaga
- Via Togliatti
- Via Isella
- Via Manzoni
- Via Brodolini
- Via Di Vittorio
- Via Spezia
- Via Don Gnocchi
- Via Volta
- Via Galletti
- Viale Dell'Industria
- Via XXV Aprile
- Via XX Settembre
- Via Chavez
- Via Renzi
- Via Contini
- Via Monsignor Rosa
- Via Leoni
- Via Gibelli
- Rione Oltrebogna

Tutte le altre strade minori non elencate nelle "strade ad alta intensità di traffico".

ARTICOLO - 6

Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento al Codice della Strada , è possibile derogare dalle condizioni stabilite alle lettere a) e c) dell'art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO - 7

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili.

Devono comunque essere osservate, per quanto possibile, le condizioni stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento.

Nel caso in cui non sia possibile osservare le distanze dall'intersezione, dovrà disporsi idonea segnalazione di pericolo.

ARTICOLO - 8

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta saranno punite con le sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada.